SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 307.

Modifiche al regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificata dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto l'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, è sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulare le leggi ed emanare i decreti aventi di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.

— Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge 30 marzo 1987, n. 132, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987.

— L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1993, n. 123, così recita:

«Art. 2. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante: «Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1994, n. 291.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 209, alla *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8. — 1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.».

03G0025

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003.

Nomina a Sottosegretario di Stato all'economia e finanze dell'on. prof. Gianluigi Magri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. prof. Gianluigi Magri, senatore della Repubblica, è nominato Sottosegretario di Stato all'economia e finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 327

03A01487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Basilicata. (Decreto n. 19).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europa (2000) n. 2050 del 1º agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL n. 29189/7 del 29 maggio 2001;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2002;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000- 2006 dell'obiettivo 1 - FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione approvato dal comitato di sorveglianza del PON ATAS ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2002 con cui la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha dettato disposizioni per la presentazione di progetti, modalità e termini di riferimento nell'ambito della misura II.1 Azione «D» del PON ATAS denominata «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero»;

Visti gli atti del comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 6 novembre 2002, n. 18, con i quali gli esperti che lo compongono hanno espresso un indice di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso sopra richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni tecniche e di merito sviluppate dai componenti del nominato comitato e quindi all'esito della valutazione dai medesimi espressa, si procede all'emanazione del presente decreto;

Considerato che nell'allegato 3 dello stesso avviso sono state predeterminate le risorse disponibili per ciascuna regione dell'Ob. 1, fissando per la regione Basilicata l'importo di € 959.043,34;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa alla regione Basilicata, riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'ammontare delle risorse prefissate relative alla regione Basilicata, sono ammessi a finanziamento n. 2 progetti, presentati ai sensi dell'avviso citato in premessa e di seguito indicati:

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento Pubblico	Di cui FSE	Di cui F. d. R.
1	Camera di commercio	Reti internazionali per lo sviluppo locale	6	2b	640	430.000,00	301.000,00	129.000,00
2	Arché (ATS)	V.I.T.E. - Vino impresa turismo emigrazione	51	1	620	449.007,63	314.305,34	134.702,29

Art. 3.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 sono impegnate risorse complessive pari a € 879.007,63 di cui il 70% pari a € 615.305,34 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e il 30% pari a € 263.702,29 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987.

Il costo totale dei singoli progetti, la denominazione dei proponenti, la ripartizione del finanziamento tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati all'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri procederà alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti.

Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'amministrazione si riserva la facoltà di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1 allegato 1, del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Art. 5.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Reg. 1260/1999 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 28 gennaio 2003

Il vice direttore generale: RONCA

ALLEGATO 1

REGIONE BASILICATA

	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
1	Camera di commercio	Reti internazionali per lo sviluppo locale	6	2b	640
2	Archè (ATS)	V.I.T.E. Vino Imprese Turismo Emigrazione	51	1	620
3	ATS Concorzio I.S.F.I.MA (ATS)	Lucania Network: Progetto rete con i lucani all'estero	61	2b	600
4	Università della Basilicata (ATS)	Progetto Orazio	81	1	470
5	Ass. Smile (ATS)	Sapori luoghi e memorie: professionalità nell'area della mediazione culturale ed economica e internazionalizzazione delle imprese lucane	66	2c	440
6	EUROPAFORM (ATS)	Mestieri lucani del mondo	180	1	440
7	IFOA	Promulucania: una comunità integrata per lo sviluppo turistico della Basilicata	84	2c	410
8	IAL Nazionale	S.A.L.V.E. Sviluppo delle attività lavorative e valorizzazione degli emigrati	113	2b	410
9	Metapontum Agrobios (ATS)	Basilicata Innovation Network	128	1	370
10	Università della Basilicata - Dipartimento di chimica	Immunochimica per la diagnostica e la terapia	7	2a	340
11	Cooperativa Apice Lagonegro (ATS)	Basilicata Network	119	1	330
12	Novaform	Agenti per l'internazionalizzazione	125	2c	290
13	CCF (ATS)	Percorso integrato per la diffusione in rete nelle regioni del sud di buone prassi di internazionalizzazione	175	2b	270
14	IFOA	Globolucania: un processo di globalizzazione del sistema imprenditoriale lucano	85	2c	220

03A01163

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Calabria. (Decreto n. 20).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europa (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL n. 29189/7 del 29 maggio 2001;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2002;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1-FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il Complemento di programmazione approvato dal comitato di sorveglianza del PON ATAS ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2002 con cui la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha dettato disposizioni per la presentazione di progetti, modalità e termini di riferimento nell'ambito della misura II.1 Azione «D» del PON ATAS denominata «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero»;

Visti gli atti del comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 6 novembre 2002, n. 18, con i quali gli esperti che lo compongono hanno espresso un indice di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso sopra richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni tecniche e di merito sviluppate dai componenti del nominato comitato e quindi all'esito della valutazione dai medesimi espressa, si procede all'emanazione del presente decreto;

Considerato che nell'allegato 3 dello stesso avviso sono state predeterminate le risorse disponibili per ciascuna regione dell'Ob. 1, fissando per la regione Calabria l'importo di € 1.982.279,76;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa alla regione Calabria, riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'ammontare delle risorse prefissate relative alla regione Calabria, sono ammessi a finanziamento n. 4 progetti, presentati ai sensi dell'avviso citato in premessa e di seguito indicati:

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento pubblico	Di cui FSE	Di cui F. d. R.
1. Ist. Tagliacarne	Artnet	154	2c	880	449.528,00	314.669,60	134.858,40
2. ATS D.o.c.c. UNICAL Arcavacata di Rende	Developing Oriented Calabrians Connection. Azioni integrate per favorire l'internazionalizzazione degli operatori calabresi attraverso la collaborazione dei lavoratori calabresi all'estero	72	2b	730	448.500,00	313.950,00	134.550,00
3. CALPARK (ATS)	Animazione e Promozione di rete tra l'economia della Regione Calabria e gli italiani residenti all'estero	71	1	660	450.000,00	315.000,00	135.000,00
4. Unione Reg. Camere di Comm. Calabria (ATS)	Donne alla frontiera	164	1	600	450.000,00	315.000,00	135.000,00

Art. 3.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 sono impegnate risorse complessive pari a € 1.798.028,00, di cui il 70% pari a € 1.258.619,60 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e il 30% pari a € 539.408,40 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Il costo totale dei singoli progetti, la denominazione dei proponenti, la ripartizione del finanziamento tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati all'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri procederà alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti.

Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'amministrazione si riserva la facoltà di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1 allegato 1 del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Art. 5.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Reg. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 28 gennaio 2003

Il vice direttore generale: RONCA

ALLEGATO 1

REGIONE CALABRIA

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
1. Ist. Tagliacarne	Artnet	154	2c	880
2. ATS D.o.c.c. UNICAL Arcavacata di Rende	Developing Oriented Calabrians Connection. Azioni integrate per favorire l'internazionalizzazione degli operatori calabresi attraverso la collaborazione dei lavoratori calabresi all'estero	72	2b	730
3. CALPARK (ATS)	Animazione e Promozione di rete tra l'economia della Regione Calabria e gli italiani residenti all'estero	71	1	660
4. Unione Reg. Camere di Comm. Calabria (ATS)	Donne alla frontiera	64	1	600
5. Università degli studi di Venezia	Calabria's Net Training for Attractiveness Regional Expertises	9	2d	580
6. Università della Calabria	The best improvement of a life-sciences net (BIO-NET)	146	2a	560
7. Università degli studi di Venezia	Training Network Actor for Multicultural Interaction for full Gaining	8	2c	540
8. Università degli studi di Venezia	Net Brain for System Calabria Attractiveness	10	2a	510
9. Università per gli stranieri Dante A. (ATS)	Reti reali e virtuali per la mediazione culturale ed economica tra la Calabria e le comunità di calabresi all'estero	75	2c	460
10. CNR	L'interconnessione emigrati / PMI locali per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del comprensorio Casignana/Bova/Ferruzzano	109	1	450
11. Comunità Montana Limina Mammola (ATS)	Osservatori economici integrati locali per lo sviluppo e la internazionalizzazione del territorio della Calabria	133	2b	440
12. Cooperativa Formaconsult (ATS)	Risorse a distanza	1	2c	430
13. COSER S.C. a R.L. (ATS)	IT.NET. Calabria Arts & Crafts	163	1	400
14. Consorzio ULISSE	Laboratorio sperimentale per lo sviluppo di metodologie formative in materia di ecologia e sviluppo sostenibile ECO-L@bor-Energia e Ambiente	170	2a	390
15. Assforseo Midia S.r.l. (ATS)	Creazione di una rete per lo sviluppo e la interconnessione del settore turistico e compatibile in Calabria	107	2c	380
16. CIES	Globai Calabria - una tipologia di internazionalizzazione verso l'America latina	102	2c	360
17. CEI Calabria Eurobic SCPA	Formazione Formatori della Regione Calabria	83	2d	350
18. Cooperativa Apice Lagonegro	Calabria Network	118	1	330
19. Intesa BCI formazione sud SCPA (ATS)	Virtual integrated network Canada - Italia	124	1	330
20. ISEST	Visual Arts and new technologies: sperimentazioni artistiche in rete	58	2c	320
21. Consorzio FORMARE	Sviluppo di una Rete europea per l'@-learnig	57	2a	300
22. EUROCAL Form	Jonica Food	64	1	270
23. Efal & Prosca	Gli italiani all'estero, una promessa per lo sviluppo della Calabria	47	2b	200

03A01162

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 2002 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 19 dicembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 dicembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 dei giorno 29 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2003; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 dicembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01386

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Galarza Marcelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il Sig. Galarza Marcelo, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di «Medico» in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 20 novembre 1996 dall'Universidad del Salvador (Argentina) al sig. Galarza Marcelo, nato a Goya, Corrientes (Argentina) il 22 ottobre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Galarza Marcelo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, territorial-

mente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A01018

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Panigada Nunez Maximo Augusto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Panigada Nunez Maximo Augusto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 8 febbraio 1990 dall'Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado», Barquisimeto (Venezuela), al sig. Panigada Nunez Maximo Augusto, cittadino italiano, nato a Caracas (Venezuela) l'8 dicembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Panigada Nunez Maximo Augusto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A01019

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Silvestri Rosana Beatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Silvestri Rosana Beatriz, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica», rilasciato in data 26 dicembre 2001 dall'Universidad Nacional De Rosario (Argentina) alla sig.ra Silvestri Rosana Beatriz, cittadina italiana, nata a Chovet (Santa Fe-Argentina) il 27 febbraio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Silvestri Rosana Beatriz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A01020

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tuppi Cunat Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tuppi Cunat Victoria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutico» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutico», rilasciato in data 20 luglio 1990 dall'Universidad Central de Venezuela alla sig.ra Tuppi Cunat Victoria, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 28 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Tuppi Cunat Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A01021

DECRETO 17 gennaio 2003.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 10 gennaio 2002 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1997;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01241

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2002.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 28 del 19 aprile 1993, con il quale veniva nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il sig. Giovanni Montali in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni rassegnate in data 22 ottobre 2002 dal sig. Giovanni Montali da membro effettivo della commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 25 ottobre 2002 con la quale la CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato di Parma - designa quale rappresentante effettivo dei datori di lavoro nella commissione stessa la sig.ra Nadia Tomaselli;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Nadia Tomaselli, è nominata membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Giovanni Montali, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 2002

Il direttore provinciale: BALDINI

03A01048

DECRETO 20 novembre 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 502 dell'11 febbraio 1974 con il quale è stata costituita presso l'ex UPLMO di Salerno la commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della predetta commissione al fine di garantirne la corrispondenza alla attuale rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali partecipanti;

Tenuto conto che i componenti dell'organo collegiale in parola devono essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti sul territorio provinciale;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati individuati i seguenti criteri obiettivi di valutazione:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali plurime e collettive di lavoro;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali individuate;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Salerno, composta come segue:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Salerno o un suo delegato in qualità di presidente;

in rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi	Componenti supplenti
—	—
CGIL - Orientale Angelo	Testasecca Vittorio
CISL - Giudice Giovanni	Pellegrino Gaetano
UIL - Nomade Raffaelina	Gentile Armando
UGL - Maddaloni Gerardo	Martino Giovanni

in presenza dei datori di lavoro:

Componenti effettivi	Componenti supplenti
—	—
Assindustria - Ambrosio Giovanni	Grimaldi Carolina
ASCOM - Romano Alberto	Irace Pierluigi
UPA - Forlenza Alfonso	Libretto Carmine
CNA - Donnarumma Gennaro	Barretta Carmine

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 20 novembre 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

03A01094

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Basentagri soc. coop. a r.l.», in Irsina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 5 giugno 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Basentagri Soc. Coop. a r.l.», con sede in Irsina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha emesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 21 novembre 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Basentagri soc. coop. a r.l.», con sede in Irsina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

03A01023

DECRETO 19 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Idea Verde - soc. coop. a r.l.», in Metaponto frazione di Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 27 maggio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Idea

Verde - soc. coop. a r.l.», con sede in Metaponto frazione di Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 21 novembre 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Idea verde - soc. coop. a r.l.», con sede in Metaponto frazione di Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 19 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

03A01024

DECRETO 20 dicembre 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 9208 del 26 marzo 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto il decreto direttoriale n. 17735 del 16 ottobre 2002 con il quale il sig. Capogrosso Emilio è stato nominato componente effettivo della commissione CISOA, in sostituzione del rag. Cosimo Lombardi;

Vista la nota n. 503 dell'11 dicembre 2002 dell'Unione provinciale agricoltori di Taranto, con la quale detta associazione designa, in rappresentanza dei datori di lavoro, la sig.ra Donnangelo Amalia, quale componente effettivo, in sostituzione del sig. Capogrosso Emilio dimissionario;

Decreta:

La sig.ra Donnangelo Amalia, nata a Francavilla sul Sinni (Potenza) il 18 maggio 1950, domiciliata presso l'Unione provinciale agricoltori di Taranto, è nominata componente effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Capogrosso Emilio.

Taranto, 20 dicembre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A01072

DECRETO 20 dicembre 2002.

Sostituzione di alcuni componenti supplenti della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 9208 del 26 marzo 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Vista la nota n. 480 del 2 dicembre 2002 dell'Unione provinciale agricoltori di Taranto, con la quale detta associazione designa, in rappresentanza dei datori di lavoro, le sig.re Capuzzimato Vincenza e Conte Angela, quali componenti supplenti, in sostituzione dei signori Russo Giovanni, dimissionario e D'Arcangelo Lorenzo, deceduto;

Decreta:

La sig.ra Capuzzimato Vincenza, nata a Manduria il 18 ottobre 1973, domiciliata presso l'Unione provinciale agricoltori di Taranto, e la sig.ra Conte Angela, nata a Martina Franca il 19 agosto 1956, domiciliata presso l'Unione provinciale agricoltori di Taranto, sono nominate componenti supplenti della commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, quali rappresentanti dei datori di lavoro, in sostituzione dei signori Russo Giovanni e D'Arcangelo Lorenzo.

Taranto, 20 dicembre 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A01073

DECRETO 23 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Scudiero Dina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - DIV. I

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Fachkosmetikerin» conseguito in Germania dalla sig.ra Scudiero Dina, cittadina italiana;

Udito il parere positivo della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 18 settembre 2002;

Decreta:

Il titolo professionale di «Fachkosmetikerin» conseguito in Germania in data 31 marzo 1982, dalla sig.ra Scudiero Dina, nata a Torremaggiore (Foggia) il 12 ottobre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: BULGARELLI

03A01096

DECRETO 7 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Agape» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato he ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 2001 e successivi accertamenti del 28 marzo 2002 e del 27 giugno 2002 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 21 novembre 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Agape» a r.l., n. pos. 7601/275102, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ladisa in data 26 gennaio 1996, rep. n. 122581, reg. imprese n. 293133, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 7 gennaio 2003

Il dirigente: BALDI

03A01093

DECRETO 13 gennaio 2003.

Adeguamento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 10 settembre 2002, protocollo n. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo assicurativo - Fondi speciali - con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,5% per l'anno 2001;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2001 da € 1.276,50 a € 1.308,36 annui.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A01234

DECRETO 15 gennaio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto dei direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agricolturist Alburni Cerreto Giungarico - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sicignano degli Alburni, costituita per rogito Notar Fulvio Ansalone in data 28 ottobre 1968 - rep. 3924 - registro società n. 4083/5198 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 884;

2) società cooperativa «Agro Alimentare Sud - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Lustra, costituita per rogito Notar Raimondo Malinconico in data 25 giugno 1986 - rep. 8910 - registro società 1259 - Tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 4277;

3) società cooperativa «Agroter - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito Notar Umberto Giuliani in data 12 aprile 1986 - rep. 54906 - registro società 813/88 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4688;

4) società cooperativa «Angoradiano - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Buonabitacolo, costituita per rogito Notar Antonia Angrisani in data 17 dicembre 1986 - rep. 8659 - registro società 1231 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 4805;

5) società cooperativa «Arte Tradizione e Ambiente - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito Notar Umberto Giuliani in data 21 febbraio 1980 - rep. 50736 - registro società n. 246/80 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2761;

6) società cooperativa «Borgo Sant'Anna - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri, costituita per rogito Notar Gustavo Trotta in data 4 novembre 1990 - rep. 27569 - registro società n. 36/91 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5187;

7) società cooperativa «C.T.R. (Consorzio Trasporti Regionali) - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito Notar Arturo Errico in data 7 maggio 1984 - rep. 15855 - registro società 645/84 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3718;

8) società cooperativa «Co.Pro.Vini - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito Notar Guglielmo Barela in data 23 dicembre 1983 - rep. 34464 - registro società 312/84 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3685;

9) società cooperativa «D'Amato - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito Notar Rosalia Rotondano in data 31 marzo 1981 - rep. 4849 - registro società 369/81 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3016;

10) società cooperativa «Ecoconcordia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito Notar Andrea Pansa in data 15 novembre 1980 - rep. 3850 - registro società 126/81 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2952;

11) società cooperativa «Elea Viticola - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Casalvelino, costituita per rogito Notar Pasquale Cammarano in data 1° luglio 1977 - rep. 12731 - registro società 336 - Tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 2150;

12) società cooperativa «Eurotecnica - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Baronissi, costituita per rogito Notar Fulvio Ansalone in data 5 gennaio 1989 - rep. 54959 - registro società 343/89 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4856;

13) società cooperativa «GI.LA.SA. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castel S. Giorgio, costituita per rogito Notar Francesco Fimiani in data 2 febbraio 1995 - rep. 44801 - registro società 3071/95 - Tribunale di Nocera Inferiore - B.U.S.C. n. 5908;

14) società cooperativa «Gromola - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito Notar Carmelo De Chiara, in data 5 marzo 1975 - rep. 94562 - registro società 5953/7029 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1662;

15) società cooperativa «Italia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati, costituita per rogito Notar Pasquale Squillante in data 6 dicembre 1974 - rep. 64894 - registro società 5820/6899 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1597;

16) società cooperativa «La Folgore - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani, costituita per rogito Notar Pasquale Squillante in data 5 novembre 1979 - rep. 66961 - registro società 651/79 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2673;

17) società cooperativa «La Recupera 87 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito Notar Pasquale Torella in data 13 febbraio 1987 - rep. 60862 - registro società 1440/87 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4566;

18) società cooperativa «Mattine - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Agropoli, costituita per rogito Notar Antonia Angrisani in data 19 febbraio 1982 - rep. 2327 - registro società 635 - Tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 3254;

19) società cooperativa «Monti di Eboli (PSC) - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito Notar Stefano Fazzari in data 28 giugno 2000 - rep. 846 - Partita IVA 03703290654 - BUSC n. 6587;

20) società cooperativa «Orticola La Vittoria - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito Notar Olga Frigenti in data 28 agosto 1978 - rep. 48618 - registro società 130/79 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2465;

21) società cooperativa «P.A.T.I.O. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito Notar Vincenzo Sisto in data 8 ottobre 1986 - rep. 16273 - registro società 1415/86 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4322;

22) società cooperativa «Persano 7 Novembre - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Serre, costituita per rogito Notar Giuseppe Cunzolo in data 11 marzo 1980 - rep. 3954 - registro società 497/80 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2874;

23) società cooperativa «Poseidon - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito Notar Raimondo Malinconico in data 17 novembre 1981 - rep. 1488 - registro società 220/82 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3232;

24) società cooperativa «Progetto Lavoro - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Fisciano, costituita per rogito Notar Filippo Ansalone in data 11 ottobre 1996 - rep. 3182 - registro società 77606 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6111;

25) società cooperativa «Pronto Service - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sala Consilina, costituita per rogito Notar Teodora Scarfò in data 6 maggio 1994 - rep. 2570 - reg. soc. 2159 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5793;

26) società cooperativa «Res Naturae - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito Notar Eleonora Napolitano in data 31 luglio 1998 - rep. 1448 - registro società 2165/98 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6632;

27) società cooperativa «San Donato - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Auletta, costituita per rogito Notar Carlo Sarno in data 25 luglio 1965 - rep. 19141 - registro società 65 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 84;

28) società cooperativa «San Francesco - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Padula, costituita per rogito Notar Agnese Bruno in data 10 maggio 1974 - rep. 50474 - registro società 140 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 2099;

29) società cooperativa «San Lucido - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Aquara, costituita per rogito Notar Giovanni Giuliani in data 15 dicembre 1960 - rep. 5528 - registro società 3016/4030 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 83;

30) società cooperativa «San Raimondo - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito Notar Bruno Frauenfelder in data 22 gennaio 1987 - rep. 8528 - registro società 547/87 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4455;

31) società cooperativa «San Vito - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito Notar Raimondo Malinconico in data 29 febbraio 1984 - rep. 4011 - registro società 333/84 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3698;

32) società cooperativa «Santa Chiarella - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli, costituita per rogito Notar Pietro Curzio in data 17 dicembre 1984 - rep. 19490 - registro società 290/85 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3915;

33) società cooperativa «Santa Maria Annunziata - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castel S. Giorgio, costituita per rogito Notar Olga Frigenti in data 22 novembre 1979 - rep. 263 - registro società 89/80 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2714;

34) società cooperativa «Servizi per il Catasto - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede

in Salerno, costituita per rogito Notar Mottola Giovanni in data 18 agosto 1977 - rep. 99447 - reg. soc. 474/77 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 2167;

35) società cooperativa «Stalla Sociale di Tempa di Pilato - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito Notar Antonio Pisani in data 31 maggio 1974 - rep. 327957 - registro società 5561/6638 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1412;

36) società cooperativa «Sud Campania - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito Notar Francesco Musto in data 8 gennaio 1981 - rep. 52070 - registro società 349/81 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3115;

37) società cooperativa «Sviluppo Agricolo - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati, costituita per rogito Notar Plinio Varcaccio Garofalo in data 24 novembre 1987 - rep. 10044 - registro società 111/88 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4615;

38) società cooperativa «Valle del Sarno - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito Notar Frigenti Olga in data 7 febbraio 1986 - rep. 13159 - registro società 518/86 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4143;

Salerno, 15 gennaio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A01022

DECRETO 17 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Luna a r.l.», in Acquaviva delle Fonti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 gennaio 2000 e successivi accertamenti del 17 novembre 2001 e del 19 giugno 2002 relativi all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 21 novembre 2002;

Considerati che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Luna a r.l.», n. pos. 7805 con sede in Acquaviva delle Fonti costituita per rogito notaio dott. Alberto D'Abbicco in data 25 novembre 1997, rep. n. 10281, reg. imprese n. 21350, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 gennaio 2003

Il dirigente: BALDI

03A01042

DECRETO 17 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Tele Ruvo a r.l.», in Ruvo di Puglia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 settembre 2001 e successivi accertamenti del 16 gennaio 2002

e del 29 giugno 2002 relativi all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 21 novembre 2002;

Considerati che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Radio Tele Ruvo» a r.l. n. pos. 3578/156958 con sede in Ruvo di Puglia costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sylos Calò in data 15 giugno 1977, rep. n. 1360, reg. imprese n. 3542, omologata dal Tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 gennaio 2003

Il dirigente: BALDI

03A01043

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ACCORDO 28 gennaio 2003.

Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
E
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 11 e 15;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Considerato che in data 2 luglio 1998 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorità), in atto scaduto;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare con il presente accordo, anche alla luce delle intervenute modifiche normative ed in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attività di cooperazione tra il Ministero e l'Autorità, nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato sul territorio di funzioni rilevanti per il sistma integrato delle comunicazioni, ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attività comunicatrice e internazionali;

Tra il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio Gasparri, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorità;

Si stipula il presente accordo:

Art. 1.

1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni relativamente allo svolgimento di attività:

a) di competenza dell'Autorità, che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero;

b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante gli opportuni raccordi a livello territoriale, per definire soluzioni atte al migliore espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, ivi compresa la realizzazione di attività di ricerca e studio, da svolgersi eventualmente in basi a specifici accordi, l'attività di formazione del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali.

2. Ferme restando le rispettive competenze, il Ministero, prima di ogni riunione del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles) e l'Autorità, prima delle riunioni del Comitato di contatto (Bruxelles) e del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere, così da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie di interesse comune.

3. Il Ministero e l'Autorità definiscono altresì di comune accordo ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione della partecipazione dalle attività comunitarie e internazionali.

Art. 2.

1. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, lettera *a)*, l'Autorità richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione del Ministero in relazione ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

In tal caso, l'attività è prestata a titolo oneroso.

Art. 3.

1. L'Autorità formula richiesta scritta relativamente alle attività di cui chiede al Ministero l'espletamento.

2. Il Ministero, previa verifica della compatibilità con lo svolgimento delle sue attività istituzionali, individua le risorse umane necessarie e gli eventuali costi da sostenere per le attività per le quali è richiesta la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro del tesoro, 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994, e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne dà comunicazione all'Autorità.

3. L'espletamento da parte del Ministero delle attività per le quali è richiesta la collaborazione è condizionato all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni regolamentari.

Art. 4.

1. Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2 L'Autorità, verificata le regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. È istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorità, un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero e dell'Autorità, con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali problemi sorti in sede di applicazione del presente accordo e di valutare questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento ai compiti degli organi operanti sul territorio.

2. Tale comitato permanente ha altresì il compito di proporre iniziative comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

3. Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed è coordinato, alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal presidente dell'Autorità.

Art. 6.

1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 7.

1. Il presente accordo ha durata di un anno dalla sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.

Roma, 28 gennaio 2002

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

03A01247

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alto Molise a responsabilità limitata», in Sant'Angelo del Pesco e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 agosto 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alto Molise a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo del Pesco (Isernia), (codice fiscale n. 00042770941) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Fulvio De Lellis nato a Vastogirardi (Isernia) il 16 ottobre 1946, residente a Isernia via Palladio s.n., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01235

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cosmo Service soc. coop. a r.l.», in Civita Castellana e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cosmo Service soc. coop. a r.l.», con sede in Civita Castellana (Viterbo), (codice fiscale n. 01610850560) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954, ed ivi domiciliato in, via Monte Fumaiolo n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01236

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edera Terza a r.l.», in liquidazione, in Brembate di Sopra e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 dicembre 2000 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Edera Terza a r.l.», in liquidazione, con sede in Brembate di Sopra (Bergamo) (codice fiscale n. 01672790167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la dott.ssa Emilia Bolandrina, nata a Lovere (Bergamo) il 25 ottobre 1968 e ivi domiciliata in via F. Nullo n. 8/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01237

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cosmo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castegnato e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cosmo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castegnato (Brescia) (codice fiscale n. 03521620173) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Paolo Napoli, nato a Putignano (Bari) il 19 aprile 1946, domiciliato in Brescia, in via Corfù n. 78, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01238

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Clean Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi»;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Clean Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale n. 00848170528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Antonio Gioacchino Restuccia, nato a Messina il 29 gennaio 1959, domiciliato in Milano, via Besana n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01239

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Ortofrutticoltori Alto Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 luglio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Ortofrutticoltori Alto Lazio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), (codice fiscale n. 05328910582) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Mario Bortolotti, nato a Roma il 19 dicembre 1942, ivi domiciliato in viale Angelico n. 163, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Asparago	002509	Ercole	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Asparago	002510	Italo	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Asparago	002511	Zeno	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Cipolla	002601	Nigra	Olter S.r.l. - Asti
Cipolla	002603	Nivea	Olter S.r.l. - Asti
Cipolla	002600	Pandora	Olter S.r.l. - Asti
Fagiolo nano	002523	Piùrosso	ISEA S.p.a. - Falconara marittima (Ancona)
Fagiolo nano	002602	Splendido	Olter S.r.l. - Asti
Fagiolo rampicante	002583	Kaimano	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Indivia scarola	002534	Or Lindaplusk	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
Lattuga	002535	Or Splendor	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
Melanzana	002480	Mirianna	La Semiorto sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno)
Melanzana	002596	Parténa	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Melanzana	002595	Partenone	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Peperone	002586	Mattadores	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena)
Pomodoro	002589	Allflesh 1120	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002591	Allflesh 905	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002592	Allflesh 915	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002585	Cartika	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena)
Spinacio	002597	Power	La Semiorto sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno)
Zucchino	002580	Clarion	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì-Cesena)
Zucchino	002581	Grizzly	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì-Cesena)

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di cece di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1986.

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cece	002594	Reale	Agroservice S.p.a. - S. Severino Marche (Macerata)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01067

DECRETO 13 gennaio 2003.

Modifica dell'orario di uscita dai porti e di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000 concernente la «Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto»;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000 concernente la «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella 281 del 30 novembre 2002, concernente la «Proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Vista la proposta formulata con la nota n. 009 del 17 dicembre 2002 dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999, relativa all'anticipazione dell'orario di uscita dei natanti dai rispettivi porti e dell'inizio dell'attività di pesca dei fasolari;

Ritenuta l'opportunità di anticipare l'orario di uscita dei natanti dai porti per il raggiungimento dei banchi di fasolari situati a circa 12 miglia dalla costa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 9, comma, 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 è così sostituito:

«2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti è fissata dalle ore 1; l'attività di pesca è fissata dalle ore 3 alle ore 13. Per la mancata osservanza di detti limiti si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il direttore generale: TRIPODI

03A01251

DECRETO 22 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo al sensi del comma 1 dell'articolo 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di con-

trollo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione

nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», ai sensi dell'articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01041

DECRETO 22 gennaio 2003.

Autorizzazione alla società «Biozoo S.r.l.», in Sassari, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza del 31 dicembre 1999, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla società «Biozoo S.r.l.», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, pervenuta a questa amministrazione in data 12 gennaio 2000 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Sardegna, Marche, Campania e Calabria, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione della società «Biozoo S.r.l.» con sede in Sassari, via Chironi n. 9, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Biozoo S.r.l.», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, è autorizzata ai sensi dell'art. 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

2. La società «Biozoo S.r.l.», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01154

DECRETO 24 gennaio 2003.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di accordi del sistemi agroalimentare da realizzare per produzioni di qualità sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle deonominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette;

Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caretteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale;

Considerato in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilità di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché le imitazioni derivanti dei naturali cicli biologici;

Considerato altresì che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una componente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione;

Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 20 novembre 2002 tra il Consorzio del Prosciutto San Daniele, in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, U.NA.PRO.S. e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli, interessati alla D.O.P. «Prosciutto di San Daniele», riuconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96;

Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione in quanto conforme alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamata dal comma 4 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 173/1998;

Decreta:

Art. 1.

È acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 20 novembre 2002 tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, U.NA.PRO.S. e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli, interessati alla D.O.P. «Prosciutto di San Daniele», riuconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96, depositato presso questo Ministero;

Art. 2.

Agli effetti del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 il protocollo di accordo di cui all'art. 1 è approvato nel seguente testo:

1. Le parti convengono di concertare in modo paritetico la politica della qualità della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele» avvalendosi dell'organo interprofessionale a tal fine istituito, nonché attraverso la definizione di tutte le questioni di rilievo sul piano organizzativo ed economico derivanti dall'applicazione del disciplinare.

2. Lo scopo predetto inquadra indirizzi attuativi della programmazione previsionale e coordinata delle produzioni ai fini di conseguire, per ciò stesso, adeguati miglioramenti della qualità delle produzioni.

3. Le parti promuovono misure idonee al conseguimento delle finalità indicate al punto 2 e, con esse, possibili restrizioni strettamente necessarie conformemente alle previsioni dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 173/1998, attraverso un sistema di monitoraggio della materia prima disponibile per la produzione del «Prosciutto di San Daniele» e delle qualità prodotte.

4. A tal fine le parti attribuiscono ad un soggetto interprofessionale - pariteticamente partecipato dai firmatari del presente accordo - il compito di individuare, utilizzando ogni informazione utile a conoscere le potenzialità produttive dell'areale di produzione anche in rapporto al presumibile andamento mercantile, almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno solare, l'ammontare delle qualità ammissibili alla trasformazione, ai fini di permettere agli organi incaricati dei compiti di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 un'adeguata programmazione delle attività di controllo e di certificazione.

5. Il soggetto interprofessionale di cui al punto 4 sarà costituito con successivo scambio di lettere entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

6. Le determinazioni adottate dall'organismo interprofessionale di cui al punto 4, purché non si configurino come modifiche al disciplinare registrato in ambito comunitario, sono vincolati per le parti che sottoscrivono il presente accordo, se assunte con l'unanime consenso delle medesime e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Al predetto organismo è delegata ogni successiva attività di definizione e di indirizzo degli aspetti gestionali ed attuativi del presente accordo.

7. Per le ragioni suespote è prevista la segnalazione all'organismo di controllo ed al Ministero di incrementi della produzione che appaiono anomali rispetto ai dati risultanti dal monitoraggio di cui al punto 3 affinché l'organismo di controllo valuti e sottoponga al Ministero per l'approvazione una modifica del piano di controllo (anche termporanea) che preveda un'intensificazione dei controlli stessi.

8. Il presente accordo ha durata triennale ed è finalizzato ad operare negli anni 2003, 2004 e 2005.

9. Le parti auspicano che il presente accordo possa essere esteso, in qualsiasi momento e per le medesime esigenze, anche agli altri prosciutti a D.O.P. per il tramite del relativo Consorzio.

Art. 3.

Tutte le determinazioni di cui al punto 6 del precedente articolo diventeranno vincolanti sono dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A01017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Heather Abigail Law Caprioli, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art, 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2002 (prot. n. 5891) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 10 settembre 2002 (prot. n. 2066/C10) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 aprile 1995, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata, come integrati dalla detta misura compensativa, comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Degree of Bachelor of Arts», conseguito in data 17 luglio 1992 presso l'Università di Warwick; titolo di abilitazione all'insegnamento: «postgraduate certificate in education», conferito dall'Università di Birmingham il 15 luglio 1994, posseduti dalla cittadina comunitaria.

Cognome: Law Caprioli; nome: Heather Abigail, nata a: Birmingham - G.B., il 13 aprile 1970, nazionalità britannica, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrati dalla misura compensativa citata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso: 45/A «lingua straniera» - inglese.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01252

DECRETO 14 gennaio 2003.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - Ammissione al finanziamento di progetti liberi a sportello, vincolati e negoziali presentati ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologia, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base, di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del decreto direttoriale del 14 settembre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. nn. 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: Post Genoma; Nuova Ingegneria Medica; Neuroscienze; Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza-ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali; Eredità e prospettive nelle scienze umane; Scienza e tecnologia nella società della conoscenza; Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalità e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i 330 progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, prot. n. 1626-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 9 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, prot. n. 1627-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nelle sedute del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, prot. n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 1626-Ric. e n. 1627-Ric. del 13 novembre 2002 e n. 1680/Ric. del 21 novembre 2002; per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di € 15.302.000.000 grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, così come modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione «ex post» e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO *A*

PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO" *valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto) nel corso delle riunioni del 11 settembre, 9 e 29 ottobre 2002*

Sedute del 11 settembre, 9 ottobre e 29 ottobre

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	[illegible] €	Costo [illegible]	[illegible]
GALLETTI CLAUDIO	6	RBAU01RK32	221.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
RESHKIN STEPHAN JOEL	8	RBAU01B3A3	175.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
AICARDI GIORGIO	9	RBAU01Z2P5	227.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
DE CURTIS MARCO	18	RBAU01JRCF	435.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
COSSARIZZA ANDREA	20	RBAU01PTML	258.000,00	*157.142,86*	**110.000,00**
CAROTTI ANGELO	24	RBAU01LSCE	209.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
MORONI ANNA	39	RBAU01JT9C	296.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
SALZANO MASSIMO	48	RBAU01B49F	1.210.000,00	*428.571,43*	**300.000,00**
CAVO MICHELE	55	RBAU01ZE9A	619.000,00	*357.142,86*	**250.000,00**
BOTTAZZO GIANFRANCO	57	RBAU01ZBHS	401.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
GUERZONI MARIA ELISABETTA	68	RBAU01S8F4	413.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
ADANI FABRIZIO	69	RBAU01WH9Z	220.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
SACCHI VELLEA FRANCA	78	RBAU018SR4	149.000,00	*57.142,86*	**40.000,00**
MALAGNINI LUCA	93	RBAU013NRZ	1.415.000,00	*500.000,00*	**350.000,00**
CAINELLI GIANFRANCO	115	RBAU01CSXM	271.000,00	*185.714,29*	**130.000,00**
FORMARO LEONARDO GIANMARIA	128	RBAU01844B	240.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
ZUNARELLI STEFANO	129	RBAU01AX5Y	103.000,00	*85.714,29*	**60.000,00**
DEL BORGHI MARCO	130	RBAU01E83L	1.049.000,00	*357.142,86*	**250.000,00**
POLTICELLI FABIO	147	RBAU01YMY5	396.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
ROTOLI BRUNO	171	RBAU01SSC8	75.000,00	*42.857,14*	**30.000,00**
VILLA PIA EMILIA	177	RBAU01Z8C3	111.000,00	*57.142,86*	**40.000,00**
ZANISI MARIAROSA	186	RBAU01FXRT	139.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
DE MICHELIS MARIA IDA	202	RBAU01HSRR	363.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**

VISMARA CLAUDIO ENRICO	**208**	RBAU01A9EY	155.000,00	*85.714,29*	**60.000,00**
GUANTI GINEVRA	**217**	RBAU01SZHB	207.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
SINISCALCO MARCELLO	**231**	RBAU01HAKR	720.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
GALATI DARIO	**241**	RBAU01KKN2	82.000,00	*50.000,00*	**35.000,00**
CAPUTO MAURO	**242**	RBAU01L24Y	2.360.000,00	*642.857,14*	**450.000,00**
MARINOVICH MARINA	**245**	RBAU01AR5J	245.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
CONTE DIANA	**250**	RBAU015E9T	614.000,00	*285.714,29*	**200.000,00**
REVERCHON ERNESTO	**255**	RBAU01JAXR	220.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
ORSINI FULVIA	**262**	RBAU017KFW	175.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
GOMES TOMMASO FRANCESCO	**265**	RBAU01ES38	30.000,00	*28.571,43*	**20.000,00**
MARIOTTI SERGIO	**272**	RBAU01BY2W	170.000,00	*135.714,29*	**95.000,00**
BENCIVENGA MATTIA	**274**	RBAU01KX52	51.000,00	*28.571,43*	**20.000,00**
MORASSO PIETRO GIOVANNI	**275**	RBAU0:2KF8	1.960.000,00	*857.142,86*	**600.000,00**
SELLA GABRIELLA	**306**	RBAU01EJ75	240.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
CUGUSI PAOLO	**312**	RBAU015XWM	89.000,00	*35.714,29*	**25.000,00**
RAPOSIO EDOARDO	**315**	RBAU0178NF	463.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
MORARA STEFANO	**318**	RBAU01BA3A	516.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
TRAVERSA ENRICO	**330**	RBAU01PCKX	568.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
GENTILI GRAZIANO	**344**	RBAU014J2A	316.000,00	*171.428,57*	**120.000,00**
LESMA GIORDANO	**353**	RBAU01WFNJ	163.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
RIGHINI ROBERTO	**364**	RBAU01FEH2	455.000,00	*257.142,86*	**180.000,00**
CASU MARIANO	**375**	RBAU014H98	607.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
GIAMBRUNO ANTONINO	**384**	RBAU0185KB	83.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
GIGLI GIUSEPPE	**387**	RBAU01C42Y	514.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
ROCCA MARIO	**390**	RBAU0157PZ	542.000,00	*285.714,29*	**200.000,00**
DI TRAPANI PAOLO	**391**	RBAU01K9M7	832.000,00	*314.285,71*	**220.000,00**
VITI CECILIA	**404**	RBAU0129ZF	34.000,00	*25.714,29*	**18.000,00**
DI FABRIZIO ENZO MARIO	**411**	RBAU0157P2	631.000,00	*357.142,86*	**250.000,00**
TOTALE (sedute 11 settembre, 9 e 29 ottobre 2002) (€)			**21.987.000,00**	**9.418.571,43**	**6.593.000,00**

ALLEGATO *B*

***PROGETTI NEGOZIALI** valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

Seduta del 11 settembre 2002

Programma Strategico	SCIENZA E TECNOLOGIA NELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
Progetto obiettivo 1	**Nuove dinamiche di apprendimento e processi economici e sociali emergenti fra globalizzazione, società multi-etniche ed economia digitale e studio dell'impatto sui sistemi di istruzione e formazione**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01MRXA	**OREFICE PAOLO**	**42,0**	507.000,00	150.000,00	250.000,00	**400.000,00**
2.	RBNE01H8RS	**ROSSINI REMA**	**42,0**	650.000,00	150.000,00	350.000,00	**500.000,00**
3.	RBNE01X8C7	**VIANELLO GILMO**	**42,0**	529.000,00	100.000,00	300.000,00	**400.000,00**
T O T A L E (seduta del 11 settembre)				**1.686.000,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**

Seduta del 29 settembre 2002

Programma Strategico	EREDITÀ E PROSPETTIVE NELLE SCIENZE UMANE
Progetto obiettivo 1	**Storia, arte e letteratura come strumento di dialogo fra le culture mediterranee, mitteleuropee ed atlantiche**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01NN3H	**MASTINO ATTILIO**	**45,0**	323.000,00	80.000,00	170.000,00	**250.000,00**
2.	RBNE01B3KN	**JOVINO MARIA**	**44,0**	274.000,00	60.000,00	150.000,00	**210.000,00**
3.	RBNE017EJN	**MIGLIO MASSIMO**	**44,0**	229.000,00	100.000,00	90.000,00	**190.000,00**
4.	RBNE01KCL2	**SIMILI RAFFAELLA**	**44,0**	289.000,00	60.000,00	160.000,00	**220.000,00**
5.	RBNE01TT9C	**GARGAN LUCIANO**	**43,0**	364.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**
6.	RBNE01X7E7	**RAMAT PAOLO SILVERIO**	**42,0**	323.000,00	80.000,00	170.000,00	**250.000,00**
T O T A L E (seduta del 29 ottobre)				**1.802.000,00**	**530.000,00**	**890.000,00**	**1.420.000,00**

ALLEGATO *C*

***PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI** valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

Sedute del 9 e 29 ottobre 2002

Programma Strategico di riferimento	**NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI**

	Protocollo CINECA	N.pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU01H4MF	1	RAGAINI VITTORIO	272.000,00
2.	RBAU01M97L	3	POZZI GIULIO	283.000,00
3.	RBAU01B2T8	5	BERTOTTI GIORGIO	189.000,00
4.	RBAU01NKK2	7	BRAGA DARIO	50.000,00
5.	RBAU019LNW	8	SIRI ANTONIO	110.000,00
6.	RBAU01NAFM	9	LAZZERETTI PAOLO	110.000,00
7.	RBAU01FRAE	12	CUBEDDU RINALDO	70.000,00
8.	RBAU01J88S	13	SCARDI PAOLO	180.000,00
9.	RBAU01HAAA	14	RANDACCIO LUCIO	95.000,00
10.	RBAU019T9W	15	MARRUCCI LORENZO	95.000,00
11.	RBAU01LX5H	18	TOSATTI ERIO	120.000,00
12.	RBAU01Y7BX	19	RUSSO MARIA VITTORIA	170.000,00
13.	RBAU01E79K	20	DUO' LAMBERTO	70.000,00
14.	RBAU01ASL7	21	MARRUCCI GIUSEPPE	50.000,00
15.	RBAU01FZ2P	22	GONNELLI RENATO	90.000,00
16.	RBAU01A9PM	23	INGUSCIO MASSIMO	130.000,00
17.	RBAU01S22E	24	ARIMONDO ENNIO	130.000,00
TOTALE				2.194.000,00

ALLEGATO *D*

Programma Strategico di riferimento	**TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA - ICT**

	Protocollo CINECA	N.pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU018RCZ	1	RANZATO FRANCESCO	200.000,00
2.	RBAU01P35A	2	MACII ENRICO	230.000,00
3.	RBAU01MZJ5	3	FALCIDIENO BIANCA	320.000,00
4.	RBAU01MCAC	4	SAN PIETRO PIERLUIGI	140.000,00
5.	RBAU01ZWXR	7	ROVATTI RICCARDO	300.000,00
6.	RBAU01EK3L	8	CIACCIO GIUSEPPE	100.000,00
7.	RBAU01LRKJ	11	GILLI MARCO	60.000,00
8.	RBAU01CLNB	13	DAMIANI ERNESTO	350.000,00
9.	RBAU01PHZS	14	MANCA VINCENZO	150.000,00
10.	RBAU01M9PF	16	GRAGLIA ROBERTO	110.000,00
11.	RBAU01PKLC	17	ZICH RICCARDO	40.000,00
12.	RBAU01BZMK	18	LEO TOMMASO	800.000,00
13.	RBAU01XEEM	20	SOMEDA CARLO GIACOMO	470.000,00
14.	RBAU01XWLH	21	VARALDO RICCARDO	380.000,00
15.	RBAU01HMPK	22	BUONOMO ANTONIO	80.000,00
TOTALE				3.730.000,00

Programma Strategico di riferimento	**SCIENZA E TECNOLOGIA NELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA**

	Protocollo CINECA	N.pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU01YJJC	4	BONINI NICOLAO	40.000,00
2.	RBAU015YHJ	5	FRABBONI FRANCO	25.000,00
TOTALE				65.000,00

ALLEGATO *E*

RIEPILOGO GENERALE

A)	*PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO"*		
Data della seduta di esame	Costo da domande (€)	Costo riconosciuto ammissibile (€)	CONTRIBUTO MIUR (€)
TOTALE A)	21.987.000,00	9.418.571,43	6.593.000,00

B)	*PROGETTI NEGOZIALI*				
Data della seduta di esame	Programma Strategico e Progetto Obiettivo	Costo congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	CONTRIBUTO MIUR (€)
11 settembre 2002	Scienza e tecnologia nella società della conoscenza – P.O. 1	1.686.000,00	400.000,00	900.000,00	**1.300.000,00**
29 ottobre 2002	Eredità e prospettive nelle scienze umane – P.O. 1	1.802.000,00	530.000,00	890.000,00	**1.420.000,00**
TOTALE B)		3.488.000,00	930.000,00	1.790.000,00	2.720.000,00

C)	*PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI*	
Data della seduta di esame	Programma Strategico di riferimento	CONTRIBUTO MIUR (€)
9 ottobre 2002	NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE,SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI	2.194.000,00
9 e 29 ottobre 2002	TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA - ICT	3.730.000,00
9 ottobre 2002	SCIENZA E TECNOLOGIA NELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA	65.000,00
TOTALE C)		5.989.000,00

Totale contributi a carico MIUR *(€)*	A) + B) + C) = 15.302.000,00

03A01016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1° programma delle opere strategiche. Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. (Deliberazione n. 93/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include nel sottosistema dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» il progetto «Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero») del costo complessivo di 1.807,599 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003 - 2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del Programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di selezionare alcuni progetti su cui l'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, veniva chiamata ad effettuare studi pilota al fine di individuare i settori e le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di capitali privati postulato dal DPEF 2002 - 2006;

Considerato che, con nota del 4 giugno 2002, n. 2071/02, del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata comunicata alla suddetta Unità tecnica - Finanza di progetto la prima tranche di progetti su cui effettuare studi pilota, tra i quali figura incluso il citato progetto «Quadrilatero»;

Considerato che l'unità tecnica - Finanza di progetto, con note del 9 ottobre 2002 e del 18 ottobre 2002, ha trasmesso a questo Comitato una prima relazione sullo stato di attuazione degli studi pilota in questione ed un secondo documento contenente «analisi ed osservazioni» dell'Unità stessa sullo «studio per un intervento in public - private partnership sulla SS 77 versante marchigiano» redatto da Price Waterhouse Coopers;

Considerato che lo studio di fattibilità economico-finanziaria di cui sopra ha consentito allo studio pilota di raggiungere un buon livello di definizione;

Considerato che, con nota n. 255 del 21 ottobre 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la propria relazione sullo studio di fattibilità tecnica e di prefattibilità ambientale sul menzionato progetto «Quadrilatero»;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha promosso e stipulato il 24 ottobre 2002, con le regioni Marche e Umbria, le intese previste dall'art. 13 della legge n. 166/2002, prevedendo, in tale contesto, ad integrazione funzionale degli interventi previsti dal programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, altre infrastrutture viarie a questi interconnesse, alcune delle quali dovranno essere inserite nell'aggiornamento del programma annuale di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001;

Tenuto conto che, sulla base delle predette intese, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il 30 ottobre 2002 un'ulteriore relazione che delinea un quadro più generale delle infrastrutture viarie da realizzarsi nelle due regioni, con una previsione finanziaria più ampia di quella approvata da questo Comitato il 21 dicembre 2001;

Ritenuto, al momento attuale, di promuovere il sollecito passaggio alla fase di progettazione e realizzazione dell'intervento sul «Quadrilatero», quale previsto dalla richiamata delibera n. 121/2001, in modo da sperimen-

tare, in linea con le finalità dell'attivazione di studi pilota, l'effettiva praticabilità delle nuove soluzioni attuative e finanziarie proposte e di verificarne l'estensibilità ad altri interventi dello stesso settore e/o ad altri settori;

Prende atto:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che il progetto «Quadrilatero», secondo lo studio pilota e la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresenta un intervento integrato complesso che si articola nel completamento e adeguamento di un'arteria stradale principale (la SS 77 asse attrezzato Foligno - Civitanova Marche) e nella realizzazione di una serie di altri interventi viari e di allacci idonei, tra l'altro, ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, finalizzati a portare la viabilità delle aree interne delle regioni interessate a livello di rete, aumentandone l'accessibilità ad est ed a ovest e rendendo possibile la saldatura tra la costa adriatica e quella tirrenica;

che il sistema viario integrato attivato dal progetto permetterà, altresì, il raccordo tra le programmate piastre logistiche di Foligno e di Civitanova Marche e il collegamento con il centro intermodale di primo livello dell'Alto Lazio;

che, in definitiva, il progetto mira a rimuovere il deficit infrastrutturale delle suddette Regioni aggravato dal sisma del 1997 e generatore di distorsioni incidenti sulla competitività economica regionale e sulla crescita sociale delle comunità locali;

sotto l'aspetto finanziario ed attuativo:

che, secondo la documentazione citata, riferita in particolare al versante marchigiano, il progetto in questione presenta caratteristiche di rilevante innovatività in quanto:

prevede l'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici, nel presupposto che al miglioramento dell'accessibilità consegue una maggiore crescita economico-produttiva, fungendo così anche da piano di sviluppo economico dell'area interessata dall'intervento;

prevede un parziale cofinanziamento dell'iniziativa attraverso l'utilizzo dei flussi di ricavi derivanti dalla monetizzazione dei benefici economici assicurati al territorio dalla rilevata maggiore accessibilità, benefici tra i quali sono compresi anche i ricavi della gestione di alcune opere e iniziative funzionali allo sviluppo economico produttivo del territorio;

prevede un «soggetto attuatore unico» cui partecipano, tramite la stipula di apposito protocollo, tutti i soggetti interessati;

che l'intervento in questione, specificatamente previsto dalla delibera n. 121/2001, è stato ricompreso nella più ampia programmazione del sistema viario delle due regioni, quale risulta dalla richiamata relazione del 30 ottobre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dalle «Intese generali quadro» citate in premessa;

che, rispetto a detta programmazione, il quadro finanziario aggiornato del solo «Quadrilatero» di cui alla delibera n. 121/2001 risulta il seguente:

(milioni di euro)

Localizzazione	Costo complessivo	Previsioni di spesa triennio 2002/2004
Umbria	654,000	166,910
Marche	1.153,599	168,811
TOTALE	1.807,599	335,721

che il relativo quadro tecnico progettuale aggiornato è il seguente:

OPERA

SS 77 Collesentino II - Muccia

SS 77 Muccia - Colfiorito

SS 77 Colfiorito - Foligno

Allaccio SS 77/SS 16

Allaccio SS 77/SS 3

SS 78 Val di Fiastra

Intervalliva di Macerata

Intervalliva Tolentino - S. Severino Marche

SS 76 Val D'Esino - Tratto Serra S. Quirico - Albacina

SS 76 Confine - Cancelli

Pedemontana Fabriano Muccia - Tratto Matelica Muccia (*)

SS 76 Pianello - Val Fabbrica

che è opportuno promuovere il passaggio alla fase di progettazione preliminare e di studi di impatto ambientale (SIA) e di realizzazione dell'intervento integrato in questione, in modo da sperimentare, in linea con le finalità dell'attivazione di studi pilota, l'effettiva praticabilità delle nuove soluzioni attuative e finanziarie proposte e di verificarne l'estensibilità ad altri interventi dello stesso settore e/o ad altri settori;

Invita:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulla quota che il decreto interministeriale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 riserverà alle attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio, a destinare le risorse occorrenti alla progettazione preliminare e SIA dell'intervento sopra specificato, con la precisazione che la progettazione medesima è mirata a ricondurre a sistema gli interventi puntuali indicati nello studio di fattibilità e prefattibilità ambientale e che restano ferme le progettazioni effettuate e indicate nelle intese nonché le risorse già allocate ai singoli interventi;

(*) Tratto Fabriano - Matelica già finanziato per un importo di 93,968 Meuro.

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'assistenza dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, a completare gli approfondimenti indicati nelle relazioni menzionate in premessa, in modo da consentire a questo Comitato di disporre, prima dell'approvazione della progettazione preliminare, dei dati necessari a quantificare l'entità di risorse alternative ai finanziamenti pubblici da considerare disponibili;

la medesima Unità a prestare la propria assistenza nelle varie fasi procedimentali concernenti la progettazione e l'attuazione dell'intervento, in considerazione del più volte rilevato carattere di estrema innovatività del progetto;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a considerare, nell'aggiornamento del programma annuale di cui alla legge n. 443/2001, la previsione delle opere viarie funzionalmente interconnesse con il «Quadrilatero», così come previste nelle intese sottoscritte con le regioni Marche ed Umbria;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a curare tutti gli adempimenti necessari affinché vengano osservate le seguenti fasi temporali:

predisposizione, da parte dell'ANAS, nelle more della costituzione del «soggetto attuatore unico», degli atti tecnico-amministrativi per la gara di progettazione preliminare ed effettuazione dello studio di impatto ambientale, riferiti agli interventi viari del «Quadrilatero»: dicembre 2002;

stipula del protocollo d'intesa per l'individuazione delle modalità e dei tempi per la costituzione del «soggetto attuatore unico» e assunzione dei connessi impegni da parte dei soggetti interessati al progetto: dicembre 2002;

consegna del progetto preliminare, completo del citato studio di impatto ambientale: giugno 2003;

trasmissione a questo Comitato per la prescritta approvazione del progetto preliminare di cui sopra: dicembre 2003;

il suddetto Ministero a riferire a questo Comitato, alla prima seduta utile, circa l'avvenuto assolvimento degli adempimenti previsti all'alinea precedente, anche al fine del monitoraggio, che questo Comitato deve effettuare sulle occorrenze finanziarie rilevabili dall'avanzamento progettuale.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del C.I.P.E.: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 243.

03A01165

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1° programma delle opere strategiche. Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria. (Deliberazione n. 96/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 9 detta norme in ordine al possibile affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, prevedendo in particolare la nomina di un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista del traffico al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria di un tale affidamento;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/1997), 29 agosto 1997, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250/1997), come modificata dalla delibera 9 luglio 1998, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/1998), 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209/1998), 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), con le quali sono stati, tra l'altro, disposti finanziamenti per interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria per un importo complessivo

di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 Meuro) a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 182/1999), con la quale gli interventi sino allora finanziati con le delibere sopra citate sono stati unificati, al fine di assicurare maggiore flessibilità operativa, in un unico intervento denominato «interventi di adeguamento autostrada Salerno - Reggio Calabria»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include nel sottosistema del «corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa» il citato progetto «asse autostradale Salerno - Reggio Calabria», nonché i progetti «asse autostradale Palermo - Messina» e «asse autostradale Messina - Siracusa» per un costo complessivo di 13.449,054 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (D.P.E.F.) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di selezionare alcuni progetti su cui l'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, veniva chiamata ad effettuare studi pilota al fine di individuare i settori e le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di capitali privati postulato dal D.P.E.F. 2002-2006;

Considerato che, con nota n. 2071 del 4 giugno 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata comunicata alla suddetta Unità tecnica - Finanza di progetto la prima tranche di progetti su cui effettuare studi - pilota, tra i quali figura incluso il progetto sopra indicato;

Considerato che l'Unità tecnica - Finanza di progetto, con nota del 9 ottobre 2002, ha trasmesso a questo Comitato una prima relazione sullo stato di attuazione degli studi - pilota in questione, sottolineando, per quanto concerne l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, che lo studio di fattibilità, realizzato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 144/1999, escludeva che il progetto così come configurato originariamente fosse strutturabile secondo schemi di project financing e tracciando le modalità di reimpostazione del progetto ai fini della realizzabilità con ricorso a capitali privati;

Considerato che, con nota del 21 ottobre 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, una relazione istruttoria ai fini della concessione di un primo finanziamento, a carico delle risorse della legge n. 166/2002, per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;

Considerato che, con ulteriore relazione redatta in ordine all'argomento di cui trattasi il 30 ottobre 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito un'informativa sullo stato progettuale dell'intera autostrada e definito il relativo quadro finanziario;

Considerato che, nell'odierna seduta, è stato adottato per la linea 1 della metropolitana di Napoli un provvedimento di unificazione di tratte finanziate a carico di fonti diverse analogo a quello adottato con la citata delibera n. 49/1999 ed è stato deciso di approfondire le modalità per pervenire all'unificazione di tutti i finanziamenti destinati a lotti diversi di una medesima opera, al fine di assicurare una maggiore flessibilità operativa e quindi un utilizzo più rapido ed efficiente dei fondi disponibili;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per la prosecuzione degli interventi di riqualificazione dell'autostrada in questione, che da tempo è stata assunta da questo Comitato quale opera simbolo per il rilancio del Mezzogiorno e che ha già fruito, proprio per la rilevanza strategica ad essa assegnata, di finanziamenti fuori quota a valere sulle risorse ripartite con le delibere sopra citate;

Prende atto:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, avente un'estesa complessiva di 443 km, è interessata dai lavori di riqualificazione per circa 200 km;

che i lavori in corso (per complessivi 1.062,4 Meuro), avviati nel periodo 1997/2002 e finanziati in parte con le delibere citate in premessa, investono 32 lotti e presentano un avanzamento medio del 32%;

che l'intero intervento di ammodernamento, per i lavori in fase di progettazione e/o di affidamento, risulta suddiviso in sei macro-lotti da affidare a Contraente generale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2002, cinque lotti di completamento da affidare mediante appalto e un lotto di lavori di rinaturalizzazione e completamento;

che il quadro complessivo dei suddetti lavori in fase di progettazione o di affidamento è come appresso sintetizzabile:

Lotto	Regione interessata	Costo (Meuro)	Progettazione	Pareri
1° macro-lotto	Campania	677,87	Esecutiva	Via (ove previsto) - Dicoter
2° macro-lotto	Campania/Basilicata	977,12	Definitiva	Via
3° macro-lotto	Calabria	835,36	Definitiva	Via - Dicoter
4° macro-lotto	Calabria	810,33	Definitiva	Via (ove previsto)
5° macro-lotto	Calabria	910,33	Definitiva (in parte in corso esecutiva)	Via
6° macro-lotto	Calabria	503,26	Definitiva	Via
R (cinque lotti con appalto integrativo	Campania/Calabria	712,43	Definitiva per tre lotti, preliminare per due	Via (meno che per un lotto)
O (rinaturalizzazione tratte dismesse e completamenti)	—	400,00	Piano generale	—
TOTALE . . .	—	5.826,70	—	—

che, con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio inserzioni - n. 220 del 19 settembre 2002, l'ANAS ha avviato la procedura di gara per l'affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2002, delle attività di realizzazione del 1° macro-lotto per l'importo di 512,64 Meuro oltre IVA;

che la data di ultimazione dei lavori di riqualificazione è prevista al 31 dicembre 2005;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'eventuale pedaggiamento dell'autostrada per tratte funzionali viene ipotizzato solo per la fase successiva all'ultimazione dei lavori e che, in particolare, le valutazioni finanziarie, effettuate in ordine alla possibilita di affidare in project financing, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la gestione di alcuni tratti dell'autostrada e basate sui dati esposti nello studio maggio 2001 della KPMG - HIDRODATA - SO.TEC.NI, hanno evidenziato livelli di traffico capaci di generare adeguati flussi di cassa solo sulla tratta Salerno - Sicignano, mentre si è rilevata l'opportunità di effettuare ulteriori valutazioni per la tratta Falerna - Reggio Calabria;

che, pertanto, il completamento del finanziamento dell'opera, rispetto alle disponibilità esistenti, viene ipotizzato a carico dei fondi della citata legge n. 166/2002;

che il quadro aggiornato della copertura finanziaria dell'intervento e delle relative previsioni di assegnazioni nella documentazione citata in premessa è stato formulato nei termini seguenti:

(Meuro)

Anno di assegnazione	Copertura finanziaria				
	QCS 2002/6 (Inclusa quota nazionale)	Fondi ANAS	Finanziamenti residui CIPE	Residuo a carico legge n. 166/2002	Totale
2002				700,00	700,00
2003	240,00	464,80	112,00	4.315,90	5.132,70
TOTALE . . .	240,00	464,80	112,00	5.015,90	5.832,70

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di disporre, a carico delle risorse della legge n. 166/2002, un primo finanziamento di 677,87 Meuro, poi elevato a 700 Meuro, per far fronte alle occorrenze più immediate, prevedendo peraltro di assegnare detto importo al 1° macro-lotto, già oggetto del citato bando di gara, in modo da liberare le risorse finalizzate allo scopo dall'ANAS e consentire all'ANAS medesima di utilizzare dette risorse con immediatezza per l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada senza attendere i lunghi tempi delle relative assegnazioni;

che le esigenze di flessibilità operativa come sopra rappresentate possono essere adeguatamente soddisfatte con la procedura introdotta da questo Comitato con la delibera n. 49/1999 richiamata in premessa, riferendo l'assegnazione all'autostrada nel suo complesso e pervenendo così alla definizione di un quadro finanziario più trasparente e più coerente con le indicazioni generali emerse nell'odierna seduta di questo Comitato;

che è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sulla possibilità di forme di finanziamento all'opera almeno in parte alternative ai finanziamenti pubblici, completando tali verifiche prima della data prevista per l'attivazione della tranche finale delle assegnazioni;

Delibera:

1. Alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria è destinato l'importo di 700 Meuro in termini di volume d'investimento. L'onere relativo viene imputato sul limite di impegno quindicennale di 193,90 Meuro autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per lo stesso anno 2002. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. L'Unità tecnica - Finanza di progetto procederà ad effettuare gli approfondimenti indicati nella propria relazione menzionata in premessa entro il mese di settembre 2003 e valuterà, più in generale, se esistono i presupposti per prevedere l'imposizione di pedaggi non già *ex post*, bensì ai fini della stessa impostazione dell'architettura finanziaria dell'opera, e se sono comunque individuabili forme parziali di finanziamento alternative ai canali pubblici. A tali fini il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a porre a disposizione della predetta Unità lo studio sopra richiamato ed eventuali altri studi disponibili. La medesima unità presterà la propria assistenza nelle varie fasi procedimentali concernenti gli ulteriori stadi della progettazione, per i lotti non ancora forniti di progettazione esecutiva, e di attuazione dell'intervento in considerazione del più volte rilevato carattere di strategicità dello stesso.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio e ad assicurare un supporto adeguato a questo Comitato ai fini dell'assolvimento dei compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori previsti dalla più volte richiamata legge n. 166/2002. In particolare il citato Ministero comunicherà tempestivamente a questo Comitato stesso l'esito della gara indetta con il bando sopra menzionato e fornirà un'esaustiva informativa sullo stato di avanzamento dei lavori all'atto della formulazione di ulteriori proposte di ammissione a finanziamento connesse alle occorrenze rilevabili da detto avanzamento, attualizzando, ove necessario, il quadro temporale delle assegnazioni sopra tracciato.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del C.I.P.E.: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 273.

03A01164

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di settore della città di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento, a decorrere dal giorno 23 dicembre 2002 al giorno 28 dicembre 2002, dei seguenti uffici:

ufficio registro atti privati;

ufficio registro bollo;

ufficio registro atti pubblici;

sezione staccata della Direzione regionale di Napoli;

primo ufficio distrettuale delle imposte dirette.

2. È accertato l'irregolare funzionamento, a decorrere dal giorno 24 dicembre 2002 al giorno 28 dicembre 2002, dei seguenti uffici:

ufficio I.V.A. Napoli 1;

ufficio I.V.A. Napoli 2;

secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette;

ufficio registro atti giudiziari ed ammende;

ufficio registro successioni.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 30 dicembre 2002, sono stati attivati nella città di Napoli quattro uffici circoscrizionali in virtù del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, protocollo n. 2002/250112 del 23 dicembre 2002.

Con l'attivazione delle nuove strutture, sono stati contestualmente soppressi gli uffici:

ufficio registro atti privati;

ufficio registro bollo;

ufficio registro atti pubblici;

sezione staccata della Direzione regionale di Napoli;

primo ufficio distrettuale delle imposte dirette;

ufficio I.V.A. Napoli 1;

ufficio I.V.A. Napoli 2;

secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette;

ufficio registro atti giudiziari ed ammende;

ufficio registro successioni.

Per consentire l'attività tecnica su tutte le apparecchiature informatiche dei suddetti uffici, le stesse, poste in rete ed in uso agli uffici di settore innanzi indicati, sono state disattivate, dalle date del 23 dicembre 2002 per gli uffici ubicati in via Diaz, 11, come indicati al punto 1 del dispositivo, e dal 24 per gli uffici altrove, come indicati al punto 2 del dispositivo, sino al 28 dicembre 2002.

Conseguentemente non è stato possibile assicurare ai contributi tutti i servizi richiesti ed in particolare, quelli serviti dai supporti informatici.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 1332 del 9 gennaio 2003, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 19 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A01385

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2000 e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001. (Deliberazione n. 233/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2002,

Premesso che:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinano n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale gas 24 aprile 2001) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti (di seguito: decreti ministeriali 24 aprile 2001) stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;

Viste le delibere 11 luglio 2001, n. 156/01 e n. 157/01 con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disposto l'avvio di due procedimenti ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001;

Considerato che:

l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore (di seguito: obiettivo specifico) è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo, la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui al comma 1 del medesimo articolo che deve essere conseguita dalla singola

impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dall'impresa ai clienti finali connessi alla propria rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente ed espresse in GJ;

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 stabilisce che agli effetti del medesimo decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 stabilisce che agli effetti del medesimo decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che:

l'Autorità dispone di rilevazioni sulla quantità di energia elettrica distribuita in alta tensione nell'anno 2000 effettuate nell'ambito della rilevazione dati sul settore elettrico compiuta nell'anno 2002 (prot. Autorità n. PB/M02/2362/ca del 26 giugno 2002), integrata dalle rilevazioni effettuate con richiesta dati alla società ASM Brescia (prot. Autorità n. RM/M02/3660 dell'11 novembre 2002);

l'Autorità dispone di rilevazioni sulle quantità di gas naturale distribuite al consumo finale nell'anno 2000 e 2001 effettuate in base a dati contenuti nei rapporti annuali e in base a dichiarazioni rese dagli operatori (prot. Autorità n. BP/M02/1392 del 4 aprile 2002);

Considerato che:

con lettera in data 16 aprile 2002 (prot. n. PR/M02/1577) l'Autorità ha richiesto alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: la società GRTN) i dati annuali più recenti relativi alla quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, suddivisi per livello di tensione del prelievo;

con lettera in data 8 ottobre 2002, prot. AD/P/2002000208 (prot. Autorità n. 021133 del 10 ottobre 2002), la società GRTN ha provveduto ad inviare i dati relativi ai consumi di energia elettrica registrati sul territorio nazionale nell'anno 2000, dichiarando altresì che la medesima società GRTN non dispone di rilevazioni dei consumi suddivise per livello di tensione del prelievo;

Considerato che:

i tempi necessari per la raccolta dei dati a consuntivo sulle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite annualmente sul territorio nazionale dai singoli distributori non consentono la determinazione preventiva degli obiettivi specifici annuali posti a carico dei medesimi distributori ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 per l'anno immediatamente successivo a quello cui i dati fanno riferiscono;

ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 e dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001, qualora il distributore non consegna la quota di sua competenza dell'obiettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, dei rispettivi decreti ministeriali il distributore può effettuare la compensazione entro il successivo biennio, senza incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 11 dei medesimi decreti ministeriali;

Ritenuto che sia necessario fissare le grandezze di riferimento per la determinazione degli obiettivi specifici annuali a carico dei singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 con modalità tali da consentire la determinazione di tali obiettivi specifici;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinano n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», e inoltre le seguenti:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) distributore è la persona fisica o giuridica che effettua le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali, in affidamento dagli enti locali;

c) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di

cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;

d) obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui alla lettera *c)* che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

e) quantità di energia elettrica distribuita è la quantità di energia elettrica distribuita dall'esercente su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;

f) quantità di gas naturale distribuito è la quantità di gas naturale distribuito dagli esercenti attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, al netto degli usi termoelettrici.

Art. 2.

Campo di applicazione

2.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001.

Art. 3.

Obiettivi specifici a carico dei singoli esercenti

3.1. Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, gli obiettivi specifici posti a carico dei singoli distributori in ogni anno (di seguito: anno t) a partire dall'anno 2002 sono determinati con delibera dell'Autorità sulla base del rapporto tra le quantità distribuite dai singoli esercenti ai clienti finali connessi alla propria rete e da essi autocertificate, e le quantità complessivamente distribuite sul territorio nazionale determinate dall'Autorità con precedente delibera, entrambe conteggiate nell'anno t-2.

3.2. L'Autorità, nella determinazione dell'obiettivo specifico posto a carico di ogni distributore nell'anno successivo (t+1), verifica lo scostamento tra l'obiettivo specifico per l'anno t a carico del singolo distributore ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 3, comma 4, rispettivamente del decreto ministeriale elettrico e del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 e l'obiettivo specifico annuale a carico del medesimo distributore risultante dalle determinazioni di cui al comma precedente. Il valore di tale scostamento è sommato, se positivo, all'obiettivo specifico posto a carico del singolo distributore nell'anno successivo (t+1), o detratto, se negativo, dallo stesso obiettivo specifico.

Art. 4.

Quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2000

4.1. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2000 è fissata pari a 204 TWh.

4.2. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo, la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2000 è fissata pari a 1,16 miliardi GJ.

Art. 5.

Autocertificazione delle quantità distribuite negli anni successivi all'anno 2001

5.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 3, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dall'anno 2003 i soggetti di cui all'art. 2 trasmettono all'Autorità un'autocertificazione della quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno precedente ai clienti finali connessi alla propria rete, utilizzando il quadro 3 delle tabelle 1 e 2 allegate, compilati secondo le indicazioni riportate nelle note alle tabelle stesse.

Art. 6.

Disposizioni transitorie: autocertificazione del numero di clienti finali allacciati alle proprie reti al 31 dicembre 2001 e autocertificazione delle quantità distribuite negli anni 2000 e 2001

6.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i soggetti di cui medesimo articolo trasmettono all'Autorità un'autocertificazione del numero di clienti finali allacciati alle proprie reti al 31 dicembre 2001 utilizzando il quadro 2 delle tabelle 1 e 2 allegate.

6.2. Ai fini di quanto previsto all'art. 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i soggetti di cui all'art. 2 trasmettono all'Autorità un'autocertificazione della quantità di energia elettrica e della quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno 2000 e nell'anno 2001, utilizzando il quadro 3 delle tabelle 1 e 2 allegate.

Art. 7.

Disposizioni finali

7.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Milano, 27 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1
Autocertificazione per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica

Anno di riferimento

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell'Autorità (es. E567).

1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - CODICE FISCALE

1.3 - CODICE ESERCENTE E

QUADRO 2 - AUTOCERTIFICAZIONE dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2001

L'esercente riporta il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2001

Totale clienti finali serviti al 31 dicembre 2001

QUADRO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE

L'esercente riporta i quantitativi di energia elettrica distribuiti nell'anno di riferimento

GWh

Totale energia elettrica distribuita nell'anno di riferimento

Nota: ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del presente provvedimento "quantità di energia elettrica distribuita" è la quantità di energia elettrica distribuita dall'esercente su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

TABELLA 2
Autocertificazione per le imprese di distribuzione del gas naturale

Anno di riferimento

QUADRO 1 - DATI ESERCENTE

L'esercente riporta la propria denominazione (ditta, ragione sociale, denominazione sociale), indica il proprio codice fiscale e riporta il proprio codice esercente come comunicato dagli Uffici dell'Autorità.

1.1 - DENOMINAZIONE

1.2 - CODICE FISCALE

1.3 - CODICE ESERCENTE

QUADRO 2 - AUTOCERTIFICAZIONE dei clienti serviti al 31 dicembre 2001

L'esercente riporta il numero di clienti serviti al 31 dicembre 2001

Totale clienti finali serviti al 31 dicembre 2001

QUADRO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE

L'esercente riporta i quantitativi di gas naturale distribuiti nell'anno di riferimento

GJ

Totale quantità di gas naturale distribuita nell'anno di riferimento

Note:
- Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del presente provvedimento "quantità di gas naturale distribuito" è la quantità di gas naturale distribuito dagli esercenti attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, al netto degli usi termoelettrici"
- Per la conversione dei mc di gas naturale distribuito in GJ si richiede di usare un valore convenzionale per il potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc

03A01168

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2003.

Applicazione delle tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dall'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici nella medesima area. (Deliberazione n. 05/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2003,

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza Etna, con lettera del 27 dicembre 2002, ricevuta in data 7 gennaio 2003, protocollo Autorità n. 000296, a seguito dello stato di emergenza causato dai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, ha comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la necessità di provvedere al trasferimento delle popolazioni le cui abitazioni formano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, ovvero risultano non utilizzabili, in altri alloggi disponibili sul territorio;

Visti:

l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

l'art. 1 e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e successive proroghe;

il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);

Considerato che:

gli alloggi non di proprietà nei quali sono temporaneamente ospitate le popolazioni colpite dai gravi fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui in premessa, trasferite dalle proprie abitazioni a seguito di ordinanze sindacali di sgombero ovvero le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino non utilizzabili, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, per la maggior parte non sono dotati di impianti di riscaldamento;

tale situazione richiede un elevato livello di consumo dell'energia elettrica per soddisfare esigenze abitative e sociali, quali il riscaldamento dei locali e di acqua, e l'uso di cucina;

Ritenuta l'opportunità

che siano praticati ai clienti finali aventi dimora nelle zone colpite dai sopradetti gravi fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici, che verranno trasferiti dalle proprie abitazioni - a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base si attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili, in alloggi non di propria residenza, le tariffe di «fascia sociale» relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici;

di applicare una riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica ai clienti sopra descritti;

di uniformare il periodo di applicazione delle tariffe speciali in relazione alla durata dello stato di emergenza, stabilita fino al 31 marzo 2003, per le aree colpite dai gravi fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui in premessa;

Delibera:

Art. 1.

Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza domestica colpita dall'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici nella medesima area

1.1. Alle forniture di energia elettrica effettuate alle popolazioni colpite dai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, che vengano trasferite a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, dalle proprie abitazioni, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili - in alloggi non di propria residenza si applicano, a decorrere dal 4 novembre 2002 e fino al 31 marzo 2003, le seguenti condizioni tariffarie, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:

a) componenti $\tau 1(D2)$ e $\tau 2(3)$, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato delle disposizioni del-

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato), ridotte a un terzo;

b) componenti $\tau3(D2)$ e PV, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato, pari a quelle prevista dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture a utenti domestici con consumi fino a 75 kWh mensili.

1.2 Le forniture di cui al precedente comma 1.1 sono esenti dall'applicazione delle componenti UC_1, UC_2 e UC_4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato e delle componenti A, di cui all'art. 34, del testo integrato.

Art. 2.

Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe speciali

2.1. Le abitazioni e i clienti finali legittimati a beneficiare delle tariffe speciali indicate nell'art. 1 sono individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza Etna, che ne invia l'elenco all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato che stipulino contratti con i clienti domestici in bassa tensione interessati (di seguito: esercenti).

2.2. Gli esercenti che forniscono prestazioni alle quali sono applicate le condizioni di cui al precedente comma 1.1, autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero di clienti forniti al 31 dicembre dell'anno precedente, le quantità erogate e l'ammontare delle agevolazioni accordate a tali clienti nello stesso anno.

2.3. Le informazioni di cui al comma precedente consentono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di valutare gli effetti economici del provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. Il termine stabilito all'art. 1, comma 1.1, viene automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione.

3.2. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 23 gennaio 2003

Il presidente: RANCI

03A01167

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la delibera del senato accademico del 17 dicembre 2002;

Vista la nota del 20 gennaio 2003 Prot. 250 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Palermo:

Art. 18.
Preside di facoltà

1. invariato;

2. invariato;

3. invariato;

4. il preside è eletto da tutti i componenti del Consiglio di facoltà;

5. invariato.

Palermo, 22 gennaio 2003

Il rettore: SILVESTRI

03A01071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amikacillina Lilly».

Con il decreto n. 800.5/R.M.99/D3 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

AMIKACILLINA LILLY:

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 1 fiala - A.I.C. n. 033550 017;

250 mg/2 ml soluzione iniettabile 1 fiala - A.I.C. n. 033550 029;

500 mg/2 ml soluzione iniettabile 1 fiala - A.I.C. n. 033550 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A00984

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Askid».

Con il decreto n. 800.5/R.M.99/D4 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ASKID:

30 bustine granulato rilascio prolungato 50 mg - A.I.C. n. 027576 014;

30 bustine granulato rilascio prolungato 100 mg - A.I.C. n. 027576 026;

30 bustine granulato rilascio prolungato 200 mg - A.I.C. n. 027576 038;

30 bustine granulato rilascio prolungato 300 mg - A.I.C. n. 027576 040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A00983

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid».

Con il decreto n. 800.5/R.M.99/D5 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

CEFONICID:

1 flaconcino polvere soluz. infus. ev 500 mg + fiala solv. - A.I.C. n. 033199 011;

1 flaconcino polvere soluz. infus. im 500 mg + fiala solv. - A.I.C. n. 033199 023;

1 flaconcino polvere soluz. infus. ev 1 g + fiala solv. - A.I.C. n. 033199 035;

1 flaconcino polvere soluz. infus. im 1 g + fiala solv. - A.I.C. n. 033199 047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A00982

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebicina».

Con il decreto n. 800.5/R.M.99/D6 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

NEBICINA:

siringa preriempita 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189 069;

siringa preriempita 150 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189 071;

1 fiala soluzione iniettabile 300 mg/4 ml - A.I.C. n. 023189 083.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A00981

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxapam».

Con il decreto n. 800.5/R.M.99/D7 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

OXAPAM - 25 confetti 20 mg - A.I.C. n. 021072 032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità.

03A00980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Circolo socialista dei lavoratori a r.l.», in Seregno.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

soc. coop.va «Circolo socialista dei lavoratori a r.l.», in liquidazione volontaria dall'11 luglio 1952, sede legale Seregno (Milano), via Leopardi n. 6, costituita il 21 aprile 1947 per rogito notaio dott. Carlo Cassina di Milano, rep. 1818 Racc. 2863, tribunale di Monza, registro società n. 1317, vol. 44, fasc. 2209, codice fiscale n. (mancante), registro ditte Milano n. (mancante), B.U.S.C. n. 4438/103103, liquidatori: Duroni Francesco e Mariani Romildo, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02.6792.316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01074

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Di consumo di Bubbiano a r.l.», in Bubbiano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

soc. coop.va «Di consumo di Bubbiano a r.l., in liquidazione volontaria dall'11 novembre 1951, sede legale Bubbiano (Milano), via Madonnina n. 70, costituita il 14 luglio 1946 per rogito notaio dott. Ernesto Gallotti di Pavia, (repertorio e raccolta mancanti), tribunale di Milano, registro società n. 57793, vol. 1768, fasc. 1326, codice fiscale mancante, registro ditte Milano n. (mancante), B.U.S.C. n. 4360/9724, liquidatore: Rossetti Emilio du Domenico, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02.6792.316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01075

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina di un componente, in qualità di esperto, del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa di alcune società.

Con decreto del 23 gennaio 2003, il Ministro delle attività produttive ha nominato componente, in qualità di esperto, del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

Unifin - Unione finanziaria S.p.a.;

Sogefin Milano S.p.a.

tutte con sede legale in Milano, il dott. Marco Reggiori, nato a Varese il 12 marzo 1961 ed ivi residente in via Ferravilla n. 19, ferma restando la permanenza in carica degli altri componenti già nominati.

Il predetto comitato risulta pertanto così composto:

prof. avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, in qualità di esperto;

dott. Marco Reggiori, nato a Varese il 12 marzo 1961, in qualità di esperto.

03A01068

Nomina di un componente, in qualità di esperto, ed attribuzione della funzione di presidente ad altro componente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Gennaio 90 S.r.l.», in Milano.

Con decreto del 23 gennaio 2003, il Ministro delle attività produttive ha nominato componente, in qualità di esperto, del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Gennaio 90 S.r.l.», con sede legale in Milano, il dott. Marco Reggiori, nato a Varese il 12 marzo 1961 ed ivi residente in via Ferravilla n. 19, ferma restando la permanenza in carica degli altri componenti già nominati. Ha, altresì, attribuito la funzione di presidente dell'avv. Giuseppe Iannaccone, nato ad Avellino il 25 novembre 1955, domiciliato in Milano alla via Cesare Battisti n. 8.

Il predetto comitato risulta pertanto così composto:

avv. Giuseppe Iannaccone, nato ad Avellino il 25 novembre 1955, domiciliato in Milano alla via Cesare Battisti n. 8, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, domiciliato in Milano alla via Podgora n. 12/a, in qualità di esperto;

dott. Marco Reggiori, nato a Varese il 12 marzo 1961, in qualità di esperto.

03A01069

Nomina di un componente, in qualità di esperto, ed attribuzione della funzione di presidente ad altro componente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Comitato Gennaio 85», in Milano.

Con decreto del 23 gennaio 2003, il Ministro delle attività produttive ha nominato componente, in qualità di esperto, del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Comitato Gennaio 85», con sede legale in Milano, il dott. Marco Reggiori, nato a Varese il 12 marzo 1961 ed ivi residente in via Ferravilla n. 19, ferma restando la permanenza in carica degli altri componenti già nominati. Ha, altresì, attribuito la funzione di presidente dell'avv. Giuseppe Iannaccone, nato ad Avellino il 25 novembre 1955, domiciliato in Milano alla via Cesare Battisti n. 8.

Il predetto comitato risulta pertanto così composto:

avv. Giuseppe Iannaccone, nato ad Avellino il 25 novembre 1955, domiciliato in Milano alla via Cesare Battisti n. 8, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, domiciliato in Milano alla via Podgora n. 12/a, in qualità di esperto;

dott. Marco Reggiori, nato a Varese il 12 marzo 1961, in qualità di esperto.

03A01070

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale dell'«Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni», in Modena

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 22 novembre 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'«Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede legale da Assago Milanofiori - Milano - Strada 1 - Palazzo F1 a Modena - Viale Autodromo n. 206/210, con decorrenza dal 10 gennaio 2003.

03A01045

Trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Limited all'impresa Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'autorità di vigilanza delle assicurazione del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Limited con sede sociale in Londra (U.K.) all'impresa Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited con sede sociale in Londra (U.K.).

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

03A01046

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2002

Per le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione Europea e per le imprese con sede legale nell'Unione Europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzate al ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente dall'ISVAP ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/1995.

DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

Imprese Nazionali

1. Alba S.p.a., Assicurazioni e Riassicurazioni, via Spalato, 11/2 - 20124 Milano;

2. Allianz Subalpina S.p.a., Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Alfieri, 22 - 10121 Torino;

3. Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.a., (già Giuliana Assicurazioni S.p.a.), largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

4. Arca Assicurazioni S.p.a., via San Marco, 48 - 37100 Verona;

5. Assicuratrice Edile S.p.a., via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano;

6. Assicurazioni Generali S.p.a., piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste;

7. Assimoco S.p.a., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate (Milano);

8. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., corso d'Italia, 33 - 00198 Roma;

9. Augusta Assicurazioni S.p.a., via O. Morgari, 19 - 10125 Torino;

10. Axa Assicurazioni S.p.a., via Consolata, 3 - 10122 Torino;

11. B.P.B. Assicurazioni S.p.a., piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano;

12. Bernese Assicurazioni Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Tolmino, 6 - 00198 Roma;

13. Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., viale Certosa, 222 - 20156 Milano;

14. Commercial Union Insurance S.p.a., viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano;

15. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna;

16. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano;

17. CreditRas Assicurazioni S.p.a., corso Italia, 23 - 20122 Milano;

18. Egida Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino;

19. Euler-Siac Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.a., via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma;

20. F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.a., di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Urbana, 169/A - 00184 Roma;

21. Fondiaria - SAI S.p.a., piazza della Libertà, 6 - 50129 Firenze;

22. Friuli Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., viale Venezia, 99 - 33100 Udine;

23. Gan Italia S.p.a., Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma;

24. HDI Assicurazioni S.p.a., via Abruzzi, 10 - 00187 Roma;

25. Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Inverigo, 4 - 20151 Milano;

26. Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni s.m.a., via Mantova, 67 - 38100 Trento;

27. La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Galbani, 68 - 00100 Roma;

28. La Piemontese Assicurazioni S.p.a., corso Palestro, 5 - 10122 Torino;

29. Liguria Società di Assicurazioni S.p.a., via Milano, 2 - 20090 Segrate (Milano);

30. Lloyd Adriatico S.p.a., largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

31. Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., via Fieschi, 9 - 16121 Genova;

32. Mediolanum Assicurazioni S.p.a., via Paleocapa, 3 - 20121 Milano;

33. Meieaurora S.p.a., corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano;

34. Milano Assicurazioni S.p.a., Strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano);

35. Mondial Assistance Italia S.p.a.,[1] via Ampère, 30 - 20131 Milano;

36. Navale Assicurazioni S.p.a., via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara;

[1] Limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo

37. New Win Assicurazioni S.p.a., piazza Missori, 2 - 20100 Milano;

38. Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano;

39. Nuova Tirrena S.p.a., di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, via Massimi, 158 - 00136 Roma;

40. Padana Assicurazioni S.p.a., via Maastricht, 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano)

41. REM Assicurazioni S.p.a., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino;

42. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., corso Italia, 23 - 20122 Milano;

43. Sara Assicurazioni S.p.a., via Po, 20 - 00198 Roma;

44. Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Riva Tommaso Gulli, 12 - 34123 Trieste;

45. Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via V Dicembre, 3 - 16121 Genova;

46. Sis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., via Cristoforo Colombo 70 - 00147 Roma;

47. Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona;

48. Società Italiana Cauzioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Crescenzio, 12 - 00193 Roma;

49. Società Reale Mutua di Assicurazioni, via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino;

50. Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;

51. Toro Assicurazioni S.p.a., via Mazzini, 53 - 10123 Torino;

52. Toro Targa Assicurazioni S.p.a., via Mazzini, 53 - 10123 Torino;

53. Uni One Assicurazioni S.p.a., - via Aurelia, 294 - 00165 Roma;

54. Viscontea Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Giovanni Spadolini, 4 - 20100 Milano;

55. Vittoria Assicurazioni S.p.a., via Caldera, 21 - 20153 Milano;

56. Winterthur Assicurazioni S.p.a., piazza Missori, 2 - 20122 Milano;

57. Zurich International Italia S.p.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Rappresentanze di imprese extra Unione Europea

1. Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;

2. Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

03A01092

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella con determinazione del segretario generale n. 27 del 21 gennaio 2003.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnata alla camera di commercio di Biella sono stati deformati.

Marchio: 8-BI; denominazione impresa: «Zandomenichi Emanuel»; città: Cossato.

03A01044

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, con determinazione del dirigente del I settore n. 2 del 10 gennaio 2003.

N. marchio: 48FE; impresa: Tamarozzi Alberto; sede: Ferrara.

03A01047

COMUNE DI CAVALESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavalese (provincia di Udine) ha adottato il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;

b) aliquota ridotta del 4 per mille:

b.1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b.2. per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b.3. per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b.4. per le unità immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero cose immobili classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98, modificato con deliberazione n. 5/2002;

b.5. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

c) aliquota maggiorata del 6 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera *b)*, che scontano l'aliquota ridotta.

2. Di determinare per l'anno 2003, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in € 154,94, la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi indistintamente per:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;

d) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

e) per le unità immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale, nonché per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98, modificato con deliberazione n. 5/2002;

f) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

3. Di fissare, inoltre, sempre per l'anno 2003, in € 258,23, la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per:

coloro che oltre al reddito derivante dall'abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal comune o da altri enti, attraverso l'assistenza di tipo economico.

(Omissis).

03A00952

COMUNE DI CESENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cesena (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 5 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di fissare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

1. Aliquota agevolata - 5 per mille per:

unità abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998. A tali unità immobiliari non compete la normale detrazione d'imposta di €. 103,29.

2. Aliquota ridotta - 5,80 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli immobili ad essa equiparata ai sensi degli articoli 13 (abitazione) e 14 (pertinenze dell'abitazione principale) del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.

3. Aliquota maggiorata - 7 per mille per:

unità abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, così come specificato dall'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.

4. Aliquota ordinaria - 6,70 per mille per:

tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1-2-3.

Di confermare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche per l'anno 2003 l'aumento della normale detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 165,27 annue, a favore dei soggetti passivi che versano nelle particolari condizioni di disagio socio-economico che saranno individuate, insieme ai relativi criteri applicativi, con successivo atto deliberativo del consiglio comunale.

(Omissis).

03A00953

COMUNE DI ELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ello (provincia di Lecco) ha adottato il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003, in attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 42, comma 2, lettera *f)*, del testo unico n. 267/2000, l'aliquota I.C.I. come segue:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze così come stabilite dalle norme vigenti: 6 per mille;

b) fabbricati non compresi nella tipologia di cui al punto *a)*: 7 per mille;

c) aree edificabili: 7 per mille.

2. Di confermare la misura della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2003, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, in € 104,00.

(Omissis).

03A00954

COMUNE DI FALZES (PFALZEN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Falzes (Pfalzen) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille.

2. Per le unità immobiliari (incluso le pertinenze) soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della L.R. 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L, l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille; con esclusione degli immobili di proprietà di residenti nel comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille.

3. Di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in € 258,00 secondo l'art. 2 del regolamento I.C.I., approvato dal consiglio comunale con delibera n. 1 del 28 gennaio 1999, e successive variazioni.

(Omissis).

03A00955

COMUNE DI ISILI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Isili (provincia di Nuoro) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare l'aliquota per l'anno 2003 dell'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura prevista per l'anno 2001 e 2002 precisamente:

a) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 7 per mille per le unità immobiliari diverse dalle precedenti.

(Omissis).

03A00956

COMUNE DI ISSOGNE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Issogne (provincia di Aosta) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Per l'anno 2003 si conferma ai fini I.C.I.:

a) l'aliquota ordinaria del 4 per mille;

b) la detrazione di € 180,76 dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e limitatamente, se classificata in categoria C/2, C/6, C/7, per la parte residua.

(Omissis).

03A00957

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monastero di Lanzo (provincia di Torino) ha adottato il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

03A00958

COMUNE DI MONASTIR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monastir (provincia di Cagliari) ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:

1) aliquota ordinaria - 7 per mille;

2) abitazione principale - 4,50 per mille;

3) terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli, artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l'attività professionale - 5,50 per mille;

4) detrazione prima casa € 103,29 aumentata a € 180,76 per le seguenti categorie:

a) pensionati - soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell'unità abitativa;

b) famiglie numerose - nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l'importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale (pubblicato nel BURAS all'inizio di ogni anno);

c) famiglie con invalidi - nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno precedente cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro.

Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra:

a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale;

b) sono escluse dall'agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10 e A/11.

Esenzioni:

a) prima casa di persona ultra 65enne ricoverata in modo permanente in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici;

c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilità, per quanto dura il blocco;

d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si dà atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento produttivo del settore tributi, un fondo speciale.

Il fondo di cui al comma sopraindicato è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2,5% delle riscossioni dell'imposta sugli immobili.

(Omissis).

Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

03A00959

COMUNE DI MULAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mulazzo (provincia di Massa Carrara) ha adottato il 26 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

5,4 per mille - abitazione principale;

6,9 per mille - immobili diversi.

(Omissis).

03A00960

COMUNE DI POMPIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pompiano (provincia di Brescia) ha adottato il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate con categoria catastale C/06;

7 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.

2. Di determinare, per l'anno 2003, in € 103,29 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

3. Di determinare, *(Omissis)*, in € 154,94 la detrazione a favore dei soggetti la cui unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore catastale rivalutato non superiore a € 36.151,98 e che risultino in possesso dei requisiti previsti dal redigendo protocollo d'intesa da sottoscriversi tra il comune di Pompiano ed i sindacati dei pensionati FNP-CISL, SPI-CGIL e UIL-ILP della provincia di Brescia.

(Omissis).

03A00961

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pove del Grappa (provincia di Vicenza) ha adottato il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in per l'anno 2002 e precisamente:

4 per mille (aliquota agevolata) per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

5,5 per mille per terreni edificabili e agricoli;

7 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli altri immobili;

detrazione sulla casa di abitazione principale: € 103,29;

detrazione di € 154,93 a favore di soggetti pensionati con i criteri per l'anno 1999 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 17 dicembre 1998.

(Omissis).

03A00962

COMUNE DI PUSIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pusiano (provincia di Como) ha adottato il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti.

2. Di confermare in € 119,00 la detrazione da applicare alle abitazioni principali.

(Omissis).

03A00963

COMUNE DI ROVELLASCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rovellasca (provincia di Como) ha adottato il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare, per le ragioni di cui in narrativa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

aliquota ordinaria: 6,0 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le relative pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché non locate: 4,8 per mille.

(Omissis).

03A00964

COMUNE DI SONDRIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sondrio ha adottato il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille;

b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione Giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206;

c) aliquota maggiorata, pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati.

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. sopra indicate, dando atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale è pari a € 103,29.

(Omissis).

03A00965

COMUNE DI VILLA CORTESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Villa Cortese (provincia di Milano) ha adottato il 24 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A00966

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501030/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.